

Pubblicato il 04/09/2024

**N. 16075/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09805/2023 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9805 del 2023, proposto da Maiorana Maggiorino S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pietro Anello e Marcello Macaluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

per l'ottemperanza

alla Sentenza del T.a.r. Lazio, Sez. II stralcio, n. 3614/2023 del 3 marzo

2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visto l'art. 114 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 3614 del 3 marzo 2023 la Sezione II stralcio di questo Tribunale ha accolto il ricorso 6850/2015, con il quale annullava la nota di Roma Capitale prot. n. 15583/15 del 2 febbraio 2015 che aveva rigettato la richiesta di parte ricorrente di restituzione delle somme versate a titolo di oneri concessori in virtù della rinuncia all'istanza di condono n. 0/521040/2004 avente ad oggetto il cambio di destinazione d'uso di un immobile già di sua proprietà, posta dall'Amministrazione quale condizione per il rilascio del permesso di costruire concernente un intervento edilizio più ampio comportante anch'esso il cambio di destinazione d'uso della suddetta porzione di immobile e per il quale la stessa aveva pure versato gli oneri concessori dovuti. Il diniego impugnato era motivato con il rilievo che la ricorrente avrebbe utilizzato l'immobile oggetto dell'istanza e, pertanto, non avrebbe diritto alla restituzione degli oneri concessori definitivamente incamerati dall'Amministrazione.

1.1. Conclude la sentenza con la statuizione dell'annullamento della nota gravata e dell'obbligo, per Roma Capitale, di procedere alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.

1.2. Con nota dell'Avvocato Macaluso in data 27 marzo 2023, la Società ricorrente invitava Roma Capitale ad ottemperare tempestivamente alla sentenza richiamata.

2. Stante il perdurare dell'inottemperanza, è stato proposto il ricorso in epigrafe, con il quale si chiede di darvi esecuzione mediante la restituzione alla ricorrente della somma versata a titolo di oneri concessori per il condono edilizio, pari ad euro 97.875,00, maggiorata degli interessi che sarebbero pari ad euro 103.382,81 al momento della sua proposizione, oltre interessi dal dovuto al saldo.

2.1 Con il medesimo ricorso Maiorana Maggiorino chiede la nomina del commissario *ad acta* ed il riconoscimento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

3. Con atto depositato il 20 luglio 2023, si è costituita in giudizio Roma Capitale, che il 6 settembre 2023 ha prodotto l'ordinanza n. 3506 del 31 agosto 2023, con la quale il Consiglio di Stato – sezione II ha accolto l'appello cautelare, sospendendo la sentenza di I grado n. 3614 del 3 marzo 2023 e nel contempo fissando l'udienza pubblica del 19 marzo 2024.

4. Quindi, fissato già presso questa sezione il ricorso per l'ottemperanza alla camera di consiglio del 17 ottobre 2024, è stato disposto un rinvio alla successiva camera di consiglio del 18 giugno 2024.

In data 20 maggio 2024 la Società ricorrente ha depositato una memoria difensiva unitamente alla sentenza del Consiglio di Stato – sezione II n. 4172 del 9 maggio 2024 e all'invito al pagamento del 10 maggio 2024.

In data 14 giugno 2024 il Comune resistente ha depositato documentazione.

5. Nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 il ricorso è stato introitato per la decisione.

5.1. Esso è fondato e merita accoglimento nei sensi di seguito esplicitati.

6. Va subito precisato che con la sentenza citata il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto da Roma Capitale nei confronti della sentenza di questo Tribunale n. 3614 del 2023, perciò confermando quest'ultima.

Risulta, pertanto, soddisfatta la condizione dell'azione di cui all'art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a., essendo la ottemperanda sentenza passata in giudicato, e il Giudice adito risulta competente ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a..

7. La sentenza di I grado, come confermata in appello, rappresenta titolo idoneo per la restituzione della somma versata a titolo di oneri concessori in relazione al rinunciato condono edilizio, secondo quanto stabilito dall'art. 115, comma 2, c.p.a..

8. Il ricorso è quindi ammissibile e va accolto, con obbligo, per la resistente Amministrazione, di restituire gli oneri concessori indebitamente trattenuti.

8.1. A tale somma deve aggiungersi il *quantum* spettante a titolo di interessi, da computarsi al tasso legale vigente a decorrere dalla domanda giudiziale (notifica del ricorso n. 6850/2015) sino al soddisfo.

9. L'Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione a mezzo pec della presente sentenza, superato il quale, in assenza di esecuzione nei modi suindicati: a) su istanza di parte, sarà nominato un commissario *ad acta* che provvederà

in sua vece; b) la stessa dovrà versare, a titolo di penalità di mora – ammissibile secondo quanto affermato l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 15 del 25 giugno 2014 – l’importo di euro 70,00 al giorno sino al soddisfo.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico di Roma Capitale, e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- accoglie nei modi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe;
- condanna il Comune di Roma Capitale alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in forfetari euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre oneri di legge, in favore della Società ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 con l'intervento dei Magistrati:

Rita Tricarico, Presidente, Estensore

Valerio Bello, Referendario

Monica Gallo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO